COME CAMBIA

1. Com'è ora
La donazione che si renda lesiva dei diritti dei legittimari comporta per il donatario la successiva difficoltà di vendere il bene donato, a meno che (di regola) non sia trascorso l'arco di un ventennio dalla donazione stessa.

2. Come sarà
La nuova norma rende sicuro l'acquisto di un bene che sia stato in passato oggetto di donazione. Il legittimario leso dalla donazione non potrà più richiedere all'acquirente del bene in precedenza donato di restituirlo.

3. Le ipoteche
Se un bene donato è dato in ipoteca, l'azione del legittimario che abbia avuto la sua quota di legittima lesa dalla donazione provoca la liberazione del bene dall'ipoteca. Con la nuova norma questa "purgazione" non si verificherà più.

4. Le vecchie donazioni
Le nuove norme si applicheranno alle donazioni del futuro. Anche quelle stipulate in passato beneficeranno di queste norme, a meno che i legittimari interessati non lo impediscano con un apposito "atto di opposizione".

Vendita sicura dei beni donati anche se la legittima è violata

DL SEMPLIFICAZIONE

Oggi chi acquista subisce la riduzione se il patrimonio del de cuius non è capiente

Le nuove regole annunciate liberano da vincoli il terzo gravando gli altri eredi

Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Mettere in maggiore sicurezza i beni donati e renderli di libera e sicura vendibilità e ipotecabilità: questo lo scopo che il Governo vuol perseguire nell'ambito dell'annunciato decreto legge di semplificazione. Il problema che si vuole risolvere è il seguente: se, mediante una donazione, si viola la quota di legittima spettante agli eredi legittimari del donante, diventato de cuius (di solito, il coniuge superstite e i discendenti), il bene donato è aggredibile dai legittimari tanto nel caso in cui sia ancora di proprietà del donatario, quanto se costui l'abbia alienato. E, quindi, l'acquirente si trova a subire l'azione di restituzione del legittimario che non trovi capienza nel patrimonio del donatario.

Nel caso di alienazione del bene donato, l'acquisto dell'avente causa dal donatario è salvo se è decorso un ventennio. Stessa sorte per l'ipoteca iscritta dal donatario sul bene oggetto di donazione: l'azione vittoriosa del legittimario legittimario (si chiama «azione di riduzione») comporta il recupero del bene donato libero dall'ipoteca: eccetto, anche qui, per il caso che sia decorso un ventennio dalla concessione dell'ipoteca.

Va precisato che la "regola del ventennio" può oggi essere messa nel nulla dal legittimario che, durante la vita del donante, effettui il cosiddetto «atto di opposizione alla donazione», ottenendo così l'effetto che l'acquisto dal donatario o l'ipoteca concessa sono sempre precari almeno fino al decimo anno successivo alla morte del donante-de cuius (dopodiché si può infatti immaginare che si sia prescritta l'azione di riduzione e che quindi la situazione dei beni donati non sia più in un regime di precarietà).

Il futuro decreto

La normativa in arrivo vuole dunque rimediare a questa precaria situazione, con le seguenti nuove regole:

a) se l'ipoteca sia concessa da un legatario, la vittoriosa azione del legittimario che reclama la legittima ha l'effetto di liberare dall'ipoteca il bene donato;

b) se l'ipoteca sia concessa dal donatario, l'azione di riduzione non elimina più l'ipoteca;

c) se il donatario ha venduto il bene donato, l'acquisto del terzo non subisce più pregiudizio dall'azione di restituzione promossa dal legittimario che ha trovato il donatario incapiente;

d) se il donatario nei precedenti casi b) e c) sia insolvente rispetto alle pretese del legittimario di conseguire la sua quota di legittima, il valore di questa insolvenza (in ipotesi 200) si detrae dal valore della massa ereditaria (in ipotesi 1.000): l'effetto pratico, detto in sintesi, è che, immaginando la successione di un de cuius il quale lasci il coniuge e due figli, la quota di legittima spettante si riduce da 1/4 di 1.200 (= 300) a 1/4 di 1.000 (= 250) e che il valore della disponibile scende anch'esso da (1/4 di 1.200 =) 300 a (1/4 di 1.000 =) 250; insomma, il "danno" dell'insolvenza di un donatario convenuto in riduzione si "spalma" su tutti quelli che concorrono all'eredità;

e) se il donatario ha, a sua volta, donato il bene ricevuto in donazione e il legittimario non trova capienza del patrimonio del primo donatario, il legittimario può rivolgersi al secondo donatario e pretendere da questi la compensazione che gli spetta, nel limite del vantaggio ottenuto dal secondo donatario per effetto della donazione ricevuta;

f) in caso di azione di riduzione avente a oggetto una disposizione testamentaria lesiva della quota di legittima, la trascrizione della domanda di riduzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi a titolo oneroso dall'erede o dal legatario, a condizione che si tratti di una pubblicità effettuata dopo il terzo anno dall'apertura della successione e l'acquisto del terzo sia stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di riduzione della disposizione testamentaria lesiva dei diritti dei legittimari.

Le decorrenze

Il decreto legge di semplificazione dispone che tutto questo insieme di norme dovrà applicarsi alle successioni che si apriranno posteriormente alla data di conversione del decreto stesso. Alle donazioni aperte anteriormente continueranno ad applicarsi le vecchie norme; con la particolarità, tuttavia, che:

- l'azione di restituzione del bene donato promossa dal legittimario contro chi se ne sia reso acquirente dal donatario, potrà essere esperita solo da quei legittimari che, entro sei mesi dalla legge di conversione, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario, un «atto di opposizione alla donazione»;
- l'onere di porre in essere l'atto di opposizione entro il predetto termine semestrale non grava però su chi un atto di opposizione l'abbia già esperito in passato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Decreto Atad in fuorigioco sul project finance

REDDITO D'IMPRESA

L'attuazione compromette la deduzione degli interessi nei progetti infrastrutturali

Raul-Angelo Papotti
Simone Schiavini
Giuseppe Zorzi

L'attuazione delle direttive Atad limita in modo penalizzate la deducibilità degli interessi passivi relativi al project finance per opere infrastrutturali.

Lo schema di decreto legislativo recentemente approvato dal Governo – e diretto a implementare le direttive 2016/1164/Ue e 2017/952/Ue – riformula, tra le altre, la disciplina dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del Tuir. Si prevede tra l'altro – a certe condizioni – l'esclusione dall'ambito di applicazione della cosiddetta *interest barrier* (cioè il 30% del nuovo "Rol fiscale") per gli interessi passivi sostenuti in relazione al finanziamento di un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (di seguito, Piplt) che rientri nel campo di applicazione della parte V del nuovo Codice degli appalti (Dlgs 50/2016).

Le norme in arrivo

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 del decreto Atad prevedono che l'integrale deducibilità degli interessi passivi e oneri assimilati derivanti da finanziamenti volti a finanziare un Piplt sia subordinata alla circostanza che:

- gli interessi e oneri assimilati siano relativi a finanziamenti garantiti esclusivamente da beni appartenenti al gestore del Piplt e afferenti al progetto stesso; per l'effetto, in caso di garanzie prestate da soggetti terzi o nel caso di garanzie concesse dal gestore del Piplt a valere su beni non direttamente riconducibili al medesimo Piplt oggetto di finanziamento, tale condizione non sarebbe soddisfatta;
- il gestore del Piplt sia fiscalmente residente in uno Stato dell'Ue;
- i beni utilizzati per la realizzazione del Piplt ovvero che siano oggetto del progetto stesso si trovino in uno Stato dell'Ue.

Secondo quanto riportato nell'audizione dell'agenzia delle Entrate presso la commissione Finanze e Tesoro del Senato e nella Nota di lettura del decreto Atad, i nuovi criteri non dovrebbero introdurre novità sostanziali nella disciplina in esame, posto che l'attuale versione dell'articolo 96, comma 5, del Tuir, consente già oggi l'integrale deducibilità di tali interessi, in deroga alle norme ordinarie. Attualmente, tuttavia, si tratta di un'esenzione soggettiva, nel senso che è accordata a determinate categorie di contribuenti impegnate nella realizzazione di tali tipologie di opere, cioè:

- società consortili ex articolo 96 del regolamento di cui al Dpr 554/1999;
- società di progetto ex articolo 156 del Dlgs 163/2006;
- società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti in base alla legge 240/1990.

La riformulazione della norma comporterebbe quindi il passaggio da un criterio selettivo di tipo soggettivo a un criterio "oggettivo", ossia legato alla specifica destinazione di tali interessi alla realizzazione di un Piplt.

Le correzioni necessarie

L'applicazione in concreto delle nuove disposizioni presenta alcuni profili problematici, soprattutto per quanto concerne la sua applicazione a valere su operazioni in essere.

1. In primo luogo, nell'ipotesi di società di progetto costituita ad hoc per la costruzione e gestione del Piplt, è prassi di mercato includere nel cosiddetto *security package* a garanzia dei finanziamenti numerose garanzie, tra cui solitamente anche un pegno su partecipazioni della società di progetto e la cessione in garanzia di eventuali crediti vantati nei confronti della società di progetto dai soci.

In un simile scenario, l'entrata in vigore del decreto Atad sembrerebbe precludere l'integrale deducibilità degli interessi in quanto i finanziamenti sarebbero garantiti anche da beni appartenenti a soggetti diversi dal gestore "giuridico" del Piplt.

A tal riguardo, sarebbe auspicabile una modifica nel testo del decreto Atad in base al quale, nell'ipotesi di società di progetto, consenta di considerare – per il rispetto di tali condizioni – anche garanzie concesse da soggetti interni al gruppo di appartenenza o dai soci di controllo. L'attuale formulazione, infatti, oltre a non trovare riscontro nelle indicazioni contenute nelle direttive 2016/1164/Ue e 2017/952/Ue, limiterebbe fortemente l'accesso al mercato creditizio.

2. In secondo luogo, sarebbe opportuno che fosse ricompresa nell'ambito oggettivo di applicazione della norma ogni forma di finanziamento o "rifinanziamento" del Piplt, che sia funzionale alla costruzione, al miglioramento o al mantenimento dei beni oggetto dello stesso, senza che il riferimento ai prestiti "utilizzati per finanziare un Piplt" di cui all'articolo 1, comma 8, lettera a) possa limitare l'applicazione delle disposizioni in esame. In questo senso sembra deporre anche il testo – particolarmente ampio – della direttiva 2016/1164/Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

Speciale SARAS - Azienda italiana d'eccellenza

Sapersi trasformare per rimanere vincenti, contribuendo alla crescita del Paese

SARAS, realtà industriale resiliente, sostenibile e radicata al territorio, contribuisce a creare valore economico, sociale, cognitivo e ambientale

Quella del Gruppo Saras è una storia di resilienza, basata sulla capacità di visione e di flessibilità per sapersi adattare a scenari economici e geopolitici in continuo mutamento, senza però mai venir meno ai propri impegni e rimanendo una realtà vincente in grado di creare valore per il proprio territorio, la Sardegna, e per il Paese in generale.

Saras, Gruppo fondato da Angelo Moratti nel 1962, conta oggi circa 2.000 dipendenti, presenta un valore totale dei ricavi pari a circa 7,7 miliardi di euro al 31 dicembre 2017 ed è uno dei principali operatori europei nella raffinazione del petrolio, nei servizi di ingegneria industriale e di ricerca per il settore petrolifero attraverso la controllata Sartec Srl, attivo anche nel settore della produzione e vendita di energia elettrica.

Fin dalla nascita il Gruppo è stato protagonista di una peculiare storia incentrata sulla crescita, sulla internazionalizzazione e sull'innovazione, obiettivi accompagnati da un forte spirito di radicamento al territorio nazionale e, in particolare, a quello sardo.

Pur essendo infatti oggi un gruppo internazionale che esporta circa il 70% dei prodotti derivati dalla raffinazione, competendo sul mercato globale con un ruolo di leadership, Saras vanta solide radici locali; sul totale delle persone occupate, l'83% è su suolo italiano, il 90% delle quali in Sardegna, dove l'azienda si distingue in maniera virtuosa contribuendo in modo significativo alla crescita dell'economia locale, oltre che nazionale.

E in piena controtendenza rispetto al contesto italiano dove gli investimenti sia pubblici che privati risultano in calo, Saras ha impiegato 2 miliardi di euro in 12 anni, pari al 36% degli investimenti fissi lordi in Sardegna dal 2015, e ne ha previsti circa 800 milioni per il periodo 2018-2021 concentrati principalmente sulla sicurezza, l'ambiente e la digitalizzazione dei processi.

Nel suo percorso di evoluzione, il Gruppo Saras ha così declinato il concetto di resilienza affrontando in modo sostenibile, dagli anni 60 a oggi, i periodi di crisi interni ed esterni, realizzando sempre le condizioni organizzative più idonee a cogliere opportunità di crescita e sviluppo, avvalendosi del proprio capitale umano e delle nuove tecnologie.

Gli impatti positivi del Gruppo sullo sviluppo del territorio sardo e dell'economia nazionale sono stati evidenziati nello studio "Il valore di Saras per la crescita del territorio" realizzato da The European House - Ambrosetti (TEH-A), presentato il 21 novembre ultimo scorso a Cagliari, durante una conferenza organizzata da Saras in collaborazione con TEH-A e alla presenza delle istituzioni locali e di molti partner industriali e commerciali.

Lo studio, che ha indagato come e in quale misura le attività del Gruppo si traducano in crescita del capitale territoriale italiano e in primis sardo, ha preso in considerazione le quattro dimensioni rilevanti di creazione di valore, vale a dire il contributo al capitale economico, sociale, cognitivo e industriale, applicando un modello di analisi sviluppato da TEH-A ed utilizzato anche per numerose altre realtà industriali e di servizio.

Dodicesimo gruppo industriale in Italia, terzo del settore Oil&Gas per dimensione economica, prima azienda in Sardegna e prima raffineria in Italia per volumi di raffinazione. Saras contribuisce al *capitale economico* con 4,4 miliardi di euro di esportazioni in tutto il mondo, pari all'82% dell'export sardo, 800 milioni di euro di investimenti per il periodo 2018-2021, 474 milioni di euro di attivazione diretta, indiretta e indotta delle filiere economiche in Sardegna, e 456 milioni di euro di gettito tributario versati alle finanze pubbliche regionali, pari al 5% del bilancio della Regione nel 2017.

L'impegno costante del Gruppo sulle persone si

Panoramica della raffineria dal mare

traduce invece nella crescita del cosiddetto *capitale sociale*, attraverso la tutela della sicurezza sul lavoro, la formazione continua e la salvaguardia delle condizioni economico-sociali dei propri dipendenti e delle comunità locali.

Saras vanta un 98,3% di occupati con contratto a tempo indeterminato contro la percentuale nazionale dell'88,2% e ha un indice di infortuni di 4,6 dipendenti ogni 1.000 (-19% rispetto al 2016) contro una media nazionale di 23,9 e di 7,1 nel settore.

Il forte radicamento al territorio si esprime quindi con 1.450 dipendenti in Sardegna sui 2.000 totali e con numerose iniziative locali oltre che sponsorizzazioni ad associazioni sportive sia dilettantistiche che professionistiche.

Riguardo al *capitale cognitivo*, che include formazione, innovazione e sviluppo della conoscenza, il Gruppo si distingue rispetto alla media nazionale per l'elevato livello di istruzione dei propri occupati; il 23% dei propri dipendenti è laureato e di questi il 77% in materie tecnico-scientifiche, mentre in Italia queste percentuali sono pari al 13 e al 41% rispettivamente.

Per l'ambizioso progetto #digitalSaras, che ha per obiettivo l'aumento del grado di affidabilità e di efficienza del Gruppo per consolidarne il ruolo di operatore tra i migliori e più efficienti al mondo, saranno investiti 50 milioni di euro volti ad implementare le applicazioni digitali di frontiera in ambito industriale, mentre ai fini di contribuire alla creazione di personale sempre più specializzato, sono state realizzate partnership con il sistema universitario e scolastico.

Quarto quadrante del modello di analisi dello studio è infine il *capitale ambientale*, per il quale l'impegno del Gruppo, si esprime nella capacità di ottenere risultati significativamente migliori della media italiana di tutti gli indicatori di sostenibilità ambientale.

Saras è stata la prima raffineria in Italia a ottenere l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ovvero il provvedimento che autorizza l'esercizio dell'impianto a condizione del rispetto di rigidi parametri di controllo ambientale e di sicurezza; in questo senso il Gruppo, come certificato da enti terzi, presenta delle emissioni delle proprie raffinerie ampiamente al di sotto dei limiti indicati dall'AIA.

Ulteriore esempio dell'impegno di Saras nel garantire la sostenibilità del business e dell'ambiente circostante è la realizzazione dell'impianto di dissalazione più grande del Mediterraneo, grazie al quale il 37,4% dell'acqua utilizzata proviene dal mare, riducendo ulteriormente il ricorso a fonti idriche primarie.

Il Gruppo Saras si pone da sempre l'obiettivo di essere tra i migliori e tra i più efficienti operatori del settore per poter giocare un ruolo centrale nell'economia territoriale e nazionale continuando a generare valore e occupazione ed affrontando con eccellenza le grandi sfide della sostenibilità, del lavoro e della crescita.

(*) Il Nelson Complexity Index misura la capacità di conversione: più alto è l'Indice, maggiore è la capacità della raffineria di produrre prodotti di alto valore e qualità

Dott Massimo Moratti

Convegno Saras